

del nuovo edificio. Dunque il comune ha fatto quello che poteva. L'onorevole Cornaggia suggerisca come si possa provvedere ad una condizione di cose, che esige una soluzione.

L'onorevole Giolitti, nel 1903, aveva presentato un disegno di legge, che era più radicale di quello presente. (*Conversazioni animate*).

PRESIDENTE. Onorevole Marinuzzi, si limiti a parlare sulla sospensiva e non entri nel merito.

MARINUZZI. L'impazienza in questo caso significa che la Camera è favorevole alla legge. Ella, onorevole Presidente, mi lasci dire una sola parola ed avrò finito.

Il progetto dell'onorevole Giolitti era più radicale, perchè attribuiva all'ospedale i legati di incerto genere, quando le famiglie non avessero discendenti oltre il decimo grado. (*Rumori — Conversazioni*).

Le confraternite fecero difficoltà, che ritardarono l'applicazione della legge. Ora si è giunti al punto, che queste confraternite in numero di 103 conservano le spese del culto e di amministrazione (*Conversazioni*) e danno il resto delle rendite all'ospedale, mentre un progetto più radicale avrebbe dovuto attribuire all'ospedale non solo le rendite, ma anche queste spese di culto; perchè l'onorevole Cornaggia consentirà con me che di fronte alla dottrina di Gesù, vale più un letto di ospedale che una messa, ma *quod differtur non aufertur*; ci potremo ritornare sopra. Intanto contentiamoci di questo; spero che sarà contento anche l'onorevole Cornaggia e spero che la Camera vorrà unanime approvare il disegno di legge in omaggio al progresso e alla civiltà. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Invito la Commissione a dichiarare se accetta o no la sospensiva.

RIENZI, *relatore*. La Commissione la respinge, e poichè l'onorevole Cornaggia, nel domandare la sospensiva, non ha fatto altro che parlare in merito della legge, io mi riservo di parlare dopo che la Camera avrà deciso se debbasi o no discutere questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta o respinge la sospensiva?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Respingo la sospensiva e prego la Camera di discutere il merito della legge, che è una vera urgenza per l'ospedale di Palermo.

PRESIDENTE. Onorevole Cornaggia, insiste nella sua proposta?

CORNAGGIA. Io non insisto perchè so che sarebbe inutile, perchè la maggioranza voterebbe come desidera l'onorevole presidente del Consiglio; ma deploro che questi mi obblighi a votare contro di lui per una legge che, così come è proposta, è impossibile. Comunque io voterò contro, e spero nella votazione segreta. (*Oh! oh!*)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare passeremo alla discussione degli articoli.

#### Art. 1.

Le opere di beneficenza e le altre fondazioni e istituti in Sicilia, contemplate nella legge 30 luglio 1896, n. 344, le cui rendite vennero vincolate per un decennio a favore degli ospedali del luogo e delle Congregazioni di carità, sono definitivamente trasformate in vantaggio dei predetti enti.

Sono parimenti trasformate a favore dei medesimi le istituzioni di beneficenza che, sebbene contemplate nell'articolo 1° del decreto dittatoriale 9 giugno, sfuggirono alla applicazione del decreto stesso, non che quelle altre opere e fondazioni di ugual natura istituite posteriormente al decreto medesimo.

Il patrimonio di dette istituzioni è devoluto a vantaggio degli ospedali e delle Congregazioni di carità sopraindicate.

RIENZI, *relatore*. Domando di parlare. Signor Presidente, siccome ci sono degli emendamenti...

PRESIDENTE. Ne parleremo quando verranno in discussione gli emendamenti.

Intanto metto a partito l'articolo 1.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

#### Art. 2.

I legati e lasciti, detti di certo genere, se autonomi, e le altre istituzioni menzionate nell'articolo 2 del decreto dittatoriale 9 giugno 1860 esistenti in Sicilia, aventi scopo di erogare i loro redditi in doti di maritaggio od in assegni diversi, ai soli discendenti dei fondatori e di altre famiglie indicate nelle tavole di fondazione, sono trasformati, in virtù della presente legge, quando questi discendenti siano venuti a mancare, nel comune di Palermo a favore dell'ospedale locale, e, negli altri comuni